

L'obbligo contributivo dell'agente operante all'estero

Tra gli effetti della globalizzazione vi è anche il fatto che sia sempre più frequente l'ipotesi di agenti e rappresentanti italiani e residenti in Italia che operando per conto di aziende nazionali svolgono la loro attività prevalentemente o, addirittura, esclusivamente, all'estero.

Accade quindi con maggior frequenza di ricevere richieste di aiuto o chiarimento da parte di agenti (e talvolta anche di aziende mandanti) che non sanno bene come comportarsi dal punto di vista contributivo, chiedendo, in particolare se chi opera all'estero è soggetto o meno all'obbligo di iscrizione all'Enasarco.

Ecco, per esempio, la richiesta ricevuta la settimana scorsa da un agente del nord Italia a cui abbiamo già dato riscontro in privato, ma che vogliamo riproporre in forma più ampia e completa nella speranza di poter essere di aiuto anche ad altri.

"Sono agente di commercio da quasi 16 anni. Sin dall'inizio ho svolto la mia attività prevalentemente all'estero, ma ormai da 3 anni, opero esclusivamente in Austria e Germania per conto di due diverse aziende mandanti entrambe italiane. ...

segue a pag. 2

In questo numero

- L'obbligo contributivo dell'agente operante all'estero
- Indennità ex art. 1751 c.c.
- Istat fotografa lo stato dei prezzi
- Fattura elettronica anche per i forfettari
- Prorogato fino all'8 luglio il taglio delle accise sui carburanti
- Nuove prestazioni di previdenza 2022
- L'esperto risponde

Istat fotografa lo stato dei prezzi

Ecco cosa dicono i dati sull'economia relativi al mese di aprile

In base ai dati definitivi pubblicati dall'Istat lo scorso 17 maggio nel mese di aprile 2022 si è potuto assistere ad una minima diminuzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. La diminuzione pari all'0,1% fa sì che l'aumento su base annua dei prezzi si riduca attestandosi al 6%, contro una stima del 6,2%.

Il dato è sicuramente positivo, ma è in gran parte riferibile, come conferma l'Istat stessa alla regolamentazione del prezzo dei prodotti energetici per i quali i provvedimenti governativi hanno confermato il taglio delle accise fino alla prima decina di luglio. Altri segnali confortanti arrivano comunque da settori diversi quali quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, il cui aumento su base annua rallenta dal +3,3% al +2,4%. ...

segue a pag. 3

Prorogato fino all'8 luglio il taglio delle accise sui carburanti

La riduzione estesa anche al metano

Lo scorso 2 maggio il consiglio dei ministri, avendo preso atto del perdurare degli aumenti del costo dei prodotti energetici ha prorogato il taglio delle accise fino all'8 luglio, estendendolo anche al metano. Operando un taglio all'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione ora stabilita nella misura del 5 per cento.

Ricordiamo che il **prezzo dei carburanti al distributore rappresenta la somma di tre distinti componenti** e cioè: **a) il costo "puro" del prodotto b) le accise; c) l'IVA che è calcolata su entrambe le voci che precedono.**

Il provvedimento agisce prevalentemente quindi su...

segue a pag. 5

**FATTURE
PROVVIGIONALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?**

**SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO**



**INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue
Fatture Provvigionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito



**soluzione
agenti**

**la FORZA
di un SOFTWARE
per AGENTI**

USA LA FORZA 

L'obbligo contributivo dell'agente operante all'estero

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Tra gli effetti della globalizzazione vi è anche il fatto che sia sempre più frequente l'ipotesi di agenti e rappresentanti italiani e residenti in Italia che operando per conto di aziende nazionali svolgono la loro attività prevalentemente o, addirittura, esclusivamente, all'estero.

Accade quindi con maggior frequenza di ricevere richieste di aiuto o chiarimento da parte di agenti (e talvolta anche di aziende mandanti) che non sanno bene come comportarsi dal punto di vista contributivo, chiedendo, in particolare se chi opera all'estero è soggetto o meno all'obbligo di iscrizione all'Enasarco.

Ecco, per esempio, la richiesta ricevuta la settimana scorsa da un agente del nord italia a cui abbiamo già dato riscontro in privato, ma che vogliamo riproporre in forma più ampia e completa nella speranza di poter essere di aiuto anche ad altri.

"Sono agente di commercio da quasi 16 anni. Sin dall'inizio ho svolto la mia attività prevalentemente all'estero, ma ormai da 3 anni, opero esclusivamente in Austria e Germania per conto di due diverse aziende mandanti entrambe italiane. Recentemente una delle due aziende ha subito una ispezione Enasarco all'esito della quale le è stato contestato il mancato versamento dei contributi per l'attività agenziale da me svolta all'estero. Ho sempre creduto che l'azienda non dovesse versare nulla, sbagliavo?"

Inizialmente la legge n. 12/1973, all'articolo 5 comma 1, così delineava l'obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO "sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani"

Sul punto il Regolamento delle attività istituzionali Enasarco approvato nel 2004 più sinteticamente all'art. 2 stabiliva "Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza della Fondazione tutti i soggetti ... che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia". Alla luce del tenore testuale della disposizione, pertanto, all'epoca erano prevalse quelle interpretazioni che, per accertare se vi fosse o meno per l'agente l'obbligo di iscriversi, guardavano alla zona di operatività dell'agente così come pattuita in contratto. Se l'agente aveva i propri clienti e svolgeva la propria attività commerciale e promozionale all'estero la mandante non aveva l'obbligo di iscriverlo all'Enasarco, anche se poi l'agente aveva la propria sede legale e fiscale all'interno del territorio nazionale. Pertanto sino a quella data se un agente aveva mandati con diverse aziende, alcune delle quali operanti in Italia ed altre

all'estero e con riferimento a quest'ultime tutte le attività commerciali venivano svolte solo al di fuori dell'Italia, lo stesso doveva essere iscritto all'Enasarco solo dalle prime e non anche dalle altre.

Nel 2013 il Regolamento delle attività istituzionali cambia nuovamente e cambia anche l'articolo 2 che al secondo comma ora recita: "Resta ferma l'applicazione delle norme dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale".

Poiché l'introduzione di tale modifica suscitò non pochi dubbi circa la corretta perimetrazione dell'obbligo di iscrizione alla Fondazione Enasarco per gli agenti di ditte italiane operanti all'estero la Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata propose interpellò al Ministero del Lavoro. Al quesito proposto la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 19 novembre 2013, fornì la risposta che può essere sintetizzata riportando integralmente le considerazioni conclusive formulate.

"Pertanto, riassumendo... l'obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO risulta riferibile:

- agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;

- agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia;

- agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività;

- agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d'interessi;

- agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all'estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi.

Da ultimo, per quanto concerne la "residuale" categoria dei preponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all'iscrizione previdenziale in Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza."

Se in alcuni casi il presupposto dell'obbligo di iscrizione è chiaro (agente che opera in Italia), più difficile è capire quando l'attività svolta dall'agente in Italia possa considerarsi essere "una parte essenziale" dell'attività agenziale nel suo complesso o l'agente mantenga, nel suo complesso, il centro di interessi in Italia.

Insomma quand'è che un agente, residente in Italia, ma operante all'estero svolge comunque una parte - definibile come sostanziale - della propria attività sul territorio nazionale?

Gli esperti ministeriali dicono che per rispondere a tale quesito occorre far riferimento all'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009 che stabilisce le mo-

dalità di applicazione del Regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (la cui applicazione è richiamata dall'articolo 2, comma 2 del nuovo regolamento Enasarco). E cosa dice l'articolo 14? Ebbene, sintetizzando l'articolo in esame, per quanto ci interessa, prevede che per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, in relazione all'attività autonoma, occorre verificare dove: - sia prodotto il fatturato, - svolto l'orario di lavoro, - prestati i servizi e/o prodotto il reddito. E conclude che "nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione".



Pertanto se, in base a tali criteri, si accerta che il 25% del valore dell'attività dell'agente è svolta in Italia, conseguentemente in base al Regolamento UE (richiamato dal Regolamento Enasarco) dovrà essere applicata la normativa dello stato di residenza (quindi quella italiana).

Occorre quindi considerare "tutti gli elementi che compongono le attività professionali dell'agente, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze".

Per gli ispettori Enasarco, pertanto si ritiene provata l'esistenza di una sostanziale attività in Italia da parte dell'agente operante unicamente all'estero in tutti i casi in cui lo stesso, oltre alla residenza, conservi sul territorio nazionale le seguenti attività:

- iscrizione ad una Camera di Commercio Italiana;
- fatturazione in Italia;
- effettuazione della dichiarazione dei redditi in Italia;
- iscrizione all'Enasarco da parte di altre ditte mandanti;
- sede della ditta o della società di agenzia in Italia

Con queste premesse pare di tutta evidenza che un contratto di agenzia che preveda una zona di competenza "estera", un elenco di clienti ed una raccolta di ordini esclusivamente all'estero non si configura come condizione sufficiente per escludere l'assoggettabilità all'iscrizione enasarco dell'agente.

Indefinitiva per escludere sicuramente l'assoggettabilità alla normativa Enasarco un agente italiano operante all'estero deve risiedere all'estero, o pagare le tasse all'estero, o essere iscritto ad un istituto di previdenza estero. ■

Indennità ex art. 1751 c.c.

Per i giudici partenopei l'onere della prova è distribuito fra le parti

a cura di **Marco Barzaghi**

— Avvocato del Foro di Napoli – Consulente legale
Federagenti Napoli

La Corte d'Appello di Napoli, sez. lavoro, con sentenza del 12 marzo 2018 n. 1130, statuendo in merito al riconoscimento in favore dell'agente dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ., ha chiarito i criteri di ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni dettate dalla citata norma codicistica.

Ebbene la Corte sostiene che, in applicazione dell'art. 1751 cod.civ., è preciso onere dell'agente che intende ottenere l'indennità in parola dimostrare che con il proprio lavoro ha apportato nuovi clienti o incrementato il fatturato con la clientela esistente.

Nel contempo, però, sostiene che incombe in capo al preponente l'onere di provare la cessazione dei rapporti commerciali con i clienti nuovi apportati e/o con quelli incrementati.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della normativa di riferimento così come operata dal giudice di prime cure avendo questi ricercato e valutato la sussistenza delle

condizioni legislativamente previste dell'incremento della clientela e/o del sensibile sviluppo degli affari (da una parte) e della ultrattività dei vantaggi derivati alla società preponente (dall'altra).

In particolare, sostiene la Corte, l'agente ha adempiuto al proprio onere probatorio dimostrando la sussistenza del primo requisito (cioè che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti) mediante la documentazione prodotta in giudizio e rappresentata da fatture provvigionali ed estratti conto predisposti dal preponente.

Al contrario, con riferimento alla ultrattività del vantaggio derivante al preponente dagli affari conclusi dall'agente in costanza di rapporto, la Società, sottraendosi all'onere probatorio su di essa incombente, non ha fornito prova alcuna della cessazione del rapporto commerciale con i clienti acquisiti ovvero incrementati.

Questo criterio di ripartizione dell'onere della prova, secondo i giudici dell'appello, trova la sua giustificazione giuridica nel principio espresso dalla Corte di Cassazione che con sentenza n. 486/2016 ha ribadito che *"In tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova*

tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova" (conforme sul punto, anche Cass. 6008/2012).

La Corte d'Appello ha altresì aggiunto che un'ulteriore valutazione determinante di un vantaggio

consolidamento della clientela in capo alla Società e dimostrativa del fatto che, all'atto di cessazione del rapporto, la preponente versi in una condizione tale da ricevere ancora utilità dal portafoglio clienti facente capo all'agente, va ricercata nel valore del fatturato esistente all'atto della conclusione della collaborazione con l'agente che, qualora fosse significativo, valutate le circostanze del caso, non può presumibilmente ritenersi vanificato in un breve arco di tempo, e ciò in quanto l'utilità persistente per il preponente va valutata, appunto, al momento della cessazione del rapporto assumendo rilevanza la cristallizzazione dei risultati ottenuti dall'agente a tale momento.

La Corte d'Appello esprime, quindi, un principio giuridico-processuale che rende più agevole per l'agente la prova in giudizio in ordine alla sussistenza dei presupposti richiamati dall'art. 1751 cod.civ. ai fini del riconoscimento dell'indennità ivi contemplata e che appare del tutto ragionevole ove si consideri che sarebbe oltremodo gravoso per l'agente fornire la prova della permanenza dei vantaggi in capo al preponente trattandosi di circostanza del tutto estranea alla sfera cognitiva del lavoratore in quanto riferita ad un periodo in cui il rapporto agenziale è cessato. ■



Istat fotografa lo stato dei prezzi

Ecco cosa dicono i dati sull'economia relativi al mese di aprile

In base ai dati definitivi pubblicati dall'Istat lo scorso 17 maggio nel mese di aprile 2022 si è potuto assistere ad una minima diminuzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. La diminuzione pari all'0,1% fa sì che l'aumento su base annua dei prezzi si riduca attestandosi al 6%, contro una stima del 6,2%.

Il dato è sicuramente positivo, ma è in gran parte riferibile, come conferma l'Istat stessa, alla regolamentazione del prezzo dei prodotti energetici per i quali i provvedimenti governativi hanno confermato il taglio delle accise fino alla prima decina di luglio. Altri segnali confortanti arrivano comunque da settori diversi quali quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, il cui aumento su base annua rallenta dal +3,3% al +2,4%.

Notizie di segno inverso arrivano invece dai prezzi dei servizi relativi ai trasporti che segnano un notevole incremento passando da un +1,0% ad un +5,1% e quelli dei beni alimentari lavorati che pur segnando un incremento inferiore passano comunque da un +3,9% ad un +5,0%.

In generale il nostro istituto di statistica rileva che "su base annua rallentano i prezzi dei beni (da +9,8% a +8,7%), mentre accelerano quelli dei servizi (da +1,8% a +2,1%)" con un dato sull'inflazione che comunque rimane preoccupante, ed infatti l'Istat conclude che n base ai nuovi dati "l'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +1,9% a +2,4% e quella al netto dei soli beni energetici da +2,5% a +2,9%." ■



RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!





Disponibile su



SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



Fattura elettronica anche per i forfettari

di **Susanna Baldi**

— Dottoressa Commercialista - Consulente Federagenti —

A partire dal prossimo 1° luglio gli agenti e rappresentanti di commercio in regime forfettario, con ricavi e/o compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000,00 sono obbligati ad emettere la fattura elettronica. I soggetti al di sotto saranno obbligati a partire dal 1° gennaio 2021

Gli agenti e rappresentanti che adottano il regime forfettario non devono applicare l'IVA (e non devono procedere nemmeno alla trasmissione della comunicazione Iva trimestrale, cosiddetta "Lipe").

Pertanto, nella fattura devono necessariamente essere indicati, come regola:

- i dati fondamentali (data, numero, denominazione e partita Iva, sia dell'emittente, sia del destinatario);
 - la descrizione dei beni ceduti e/o dei servizi resi;
 - l'ammontare del corrispettivo complessivo;
- tenendo presente che:
- non deve essere esposta l'Iva (aliquota e tributo);
 - deve risultare riportata la dicitura che indichi che il documento è emesso da un soggetto che applica il regime forfettario, ad esempio: "Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 1, comma 58, L. 190/2014 - regime forfettario";

- i compensi degli agenti e rappresentanti non sono soggetti alla ritenuta d'acconto, è opportuno quindi indicare una frase del tipo "Operazione non soggetta a ritenuta fiscale d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 190/2014";

- se l'ammontare della fattura è di importo superiore ai € 77,47 si rende dovuta l'imposta di bollo di € 2,00.

Fortunatamente è stato previsto un periodo transitorio "dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022", durante il quale nell'ipotesi di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione non saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la cui entità varia:

- dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati e/o non registrati;
- da € 250,00 a € 2.000,00 nell'ipotesi in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.


Come previsto dal comma 3 dell'articolo 18 del D.L. 36 del 30/4/2022, i nuovi soggetti obbligati all'adempimento elettronico dal 1° luglio 2022, nel periodo luglio-settembre 2022 avranno la possibilità di procedere all'emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, in luogo dei termini ordinari (che prevedono 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione).

A titolo esemplificativo se un agente in regime forfettario ha provvigioni da fatturare in data 4 luglio 2022, non sarà assoggettato a sanzio-

ni se procede all'emissione della fattura elettronica entro il 31 agosto 2022.

È bene chiarire che per quanto riguarda la numerazione delle fatture, non si deve ricominciare dalla n. 1 dell'anno 2022, in quanto la numerazione delle fatture emesse deve essere progressiva e, quindi, come regola, si deve proseguire in continuità con i numeri precedentemente attribuiti alle fatture analogiche/cartacee. Se la fattura di giugno avrà numero 6, la fattura elettronica emessa a luglio sarà la numero 7 e così via.

In ogni caso, se per problematiche di specifico carattere procedurale, ad esempio per l'utilizzo di software gestionali di fatturazione, ciò non fosse possibile, si ritiene che si possa porre in essere una numerazione diversa, con l'utilizzo, in questa situazione, di un apposito registro Iva sezionale, utilizzando ad esempio fattura n. 1/A oppure fattura 1/FE.



Federagenti
CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org

Prorogato fino all'8 luglio il taglio delle accise sui carburanti

La riduzione estesa anche al metano

Lo scorso 2 maggio il consiglio dei ministri, avendo preso atto del perdurare degli aumenti del costo dei prodotti energetici ha prorogato il taglio delle accise fino all'8 luglio, estendendolo anche al metano, operando un taglio all'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione ora stabilita nella misura del 5 per cento.

Ricordiamo che il **prezzo dei carburanti al distributore rappresenta la somma di tre distinti componenti e cioè:** a) il costo "puro" del prodotto b) le accise; c) l'IVA che è calcolata su entrambe le voci che precedono.

Il provvedimento agisce prevalentemente quindi su una sola delle componenti, quella descritta sub b), influenzando indirettamente anche la terza che chiaramente viene applicata su una base imponibile più bassa determinando così una ulteriore (lieve) diminuzione.

Più importante, invece, la riduzione operata, per la prima volta sul gas metano usato per l'autotrazione. In questo caso infatti non solo le accise sono state azzerate, ma si è operato anche un taglio dell'IVA portandola, come detto, sopra, al 5%.

Chiaramente continuerà anche il monitoraggio da parte del Garante dei prezzi, che si avvarrà dei controlli anti speculazione che la Guardia di Finanza farà sui prezzi alla pompa.

Nuove prestazioni di previdenza 2022

Federagenti risponde alle vostre richieste – parte seconda

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Domanda: Sono un ex agente ora in pensione e vorrei qualche informazione in più sulle tesi di laurea.

Risposta: Buonasera, se parliamo delle tesi di laurea in materia di contratto di agenzia e previdenza integrativa la Fondazione ENASARCO assegna per il 2022 n. 10 premi dell'importo di euro 2.600,00 ciascuno.

Le tesi devono avere per oggetto uno dei seguenti argomenti anche in contemporanea:

- Contratto e/o attività di agenzia anche nel quadro di studi giuridici, economici, statistici e simili, sulla intermediazione commerciale o finanziaria;

- Previdenza Enasarco.

Le tesi devono essere state discusse da concorrenti laureatisi in Università statali o riconosciute dallo Stato italiano nel corso dell'anno 2021

I premi sono riservati ai seguenti soggetti:

- 1) Iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91;
- 2) Figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91;
- 3) Figli degli agenti pensionati;
- 4) Gli orfani degli agenti attivi al momento del decesso.

Ne segue che anche lei, da pensionato, può richiedere il premio per uno dei suoi figli.

L'informazione importante di cui tenere conto è che le domande devono essere presentate improrogabilmente **entro il 30 giugno 2022**.

Le sedi Federagenti rimangono a disposizione per assisterla nella presentazione della domanda e nel fornirle in allegato le informazioni sui documenti da allegare alla domanda che va fatta on line nella sua area riservata.

Domanda: Come funziona il contributo tesi di laurea 2022 visto che mi sono laureato a gennaio 2022?

Risposta: Come detto nel giornalino dello scorso mese di aprile la Fondazione ENASARCO assegna Premi/Studio agli studenti iscritti che hanno conseguito un diploma o una laurea, presso Istituti ed Università riconosciuti dallo

Stato italiano, a carattere definitivo al termine del proprio corso di studi di Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, Corsi universitari di Laurea di primo livello, Corsi universitari di Laurea Specialistica, corsi di specializzazione/master. Tale laurea però deve essere stata conseguita nel 2021.

Ne segue che Lei che si è laureato nel 2022 deve attendere il regolamento delle prestazioni integrative del prossimo anno sperando che vengano ancora previsti i **premi studio per conseguimento di obiettivo scolastico/accademico**.

Domanda: Ci sono possibili finanziamenti a fondo perduto o agevolazioni per l'acquisto di computer, tablet, telefoni....

Risposta: Mi dispiace ma l'Enasarco non concede finanziamenti a fondo perduto né agevolazioni per l'acquisto delle apparecchiature da lei indicate.

Le uniche cose che l'Enasarco riconosce sono le erogazioni straordinarie a fronte di:

- a) danni derivanti da catastrofi per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale da parte degli organi preposti, cagionati all'iscritto o suoi famigliari conviventi o ai beni immobili o mobili destinati alla vita familiare o lavorativa dell'iscritto;
- b) eventi pregiudizievoli quali gravi infortuni o malattie o disagio economico, occorsi all'iscritto, al coniuge o ai figli conviventi.

In sostanza Enasarco riconosce tali erogazioni agli iscritti che, nel corso del 2022, abbiano subito eventi pregiudizievoli di assoluta gravità e tali da determinare uno stato di rilevante bisogno economico.

Per maggiori informazioni contatti pure i consulenti Federagenti.

Domanda: Buongiorno, volevo capire in che modo l'Enasarco può aiutarmi a fronte della bruttissima situazione lavorativa in cui mi trovo. A parte la pandemia che ha compromesso un po' per tutti fatturati aziendali e provvigionali, nel mio caso l'anno scorso è anche fallita la mandante con cui realizzavo la gran parte del mio fatturato e quindi ho avuto un contraccolpo in termini reddituali non indifferente. Il regolamento delle prestazioni 2022 prevede qualcosa in merito?

Risposta: Come detto nel quesito precedente le erogazioni straordinarie che l'Enasarco corrisponde sono a fronte delle motivazioni specifiche che ho indicato tra cui il disagio economico.

In questo caso non è previsto un importo pre-stabilito ma è il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, a definire l'importo del contributo.

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data dell'evento, debbono possedere i seguenti requisiti:

- essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia oppure essere titolare di una pensione Enasarco diretta;
- essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
- essere titolare di un reddito 2020 non superiore a Euro 40.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2021.



Le domande vanno presentate esclusivamente on-line entro il 31/12/2022 e previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

La documentazione da inviare a corredo della domanda è la seguente:

- 1) documentazione della/e spesa/e sostenuta/e (fattura o copia della stessa);
- 2) descrizione dell'evento per il quale si richiede il contributo;
- 3) documentazione medica, se collegata alla motivazione della richiesta, esclusa cartella clinica (nel suo caso ovviamente no);
- 4) copia della dichiarazione dei redditi (modello PF 2021) attestante per l'anno 2020 un reddito non superiore a Euro 40.000,00 unitamente alla attestazione di avvenuta presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. In assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2020. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
- 5) dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto)

Le domande sono oggetto di valutazione insindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione o da altro Organo medesimo delegato e la Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati. ■

Federagenti
CISAL

• I CONSULENTI FEDERAGENTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE INPS/ENASARCO



L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Buongiorno, il 20 aprile ho ricevuto una Pec da parte di una delle aziende con cui collaboro con cui mi si comunicava la cessazione immediata (dalla data di ricezione) del contratto. Benchè mi avessero prospettato già in alcune occasioni la loro volontà di chiudere il rapporto, non immaginavo di ricevere una comunicazione di due semplici righe priva di qualsiasi motivazione. Cosa devo fare? Devo avanzare delle contestazioni per tutelarmi?

Risposta: In realtà al di là delle modalità spicciative con cui l'azienda pare averle comunicato la volontà di interrompere la collaborazione, dal testo della lettera che ha allegato alla sua richiesta non si evince alcuna necessità da parte sua di procedere, almeno per il momento, ad una contestazione

È importante avere ben presente che nel contratto di agenzia a tempo indeterminato è sempre facoltà delle parti recedere dal contratto in qualsiasi momento, salvo l'obbligo per la parte recedente di garantire all'altra l'effettuazione del periodo di preavviso o di corrispondere, in difetto, la relativa indennità di mancato preavviso prevista dalla contrattazione collettiva. Più precisamente nei contratti di durata indeterminata (con l'esclusione dei contratti di lavoro subordinato per cui il legislatore ha apprestato delle particolari garanzie a tutela del lavoratore) è sempre consentito alle parti di sciogliere il contratto a proprio piacimento, cioè semplicemente manifestando la loro volontà risolutiva senza necessità di motivare la decisione.

Nel caso di specie, l'assenza di specifica contestazione, deve far ritenere appunto che la preponente abbia voluto semplicemente porre termine al rapporto a seguito di proprie valutazioni

di opportunità. Infatti se la risoluzione in tronco fosse stata motivata da un grave inadempimento dell'agente, la preponente avrebbe dovuto comunicare contestualmente alla volontà di recedere dal contratto anche le contestazioni allo stesso mosse. E di ciò non vi è alcuna traccia, nemmeno indiretta, nel tenore testuale della comunicazione da lei ricevuta.

Pertanto, allo stato, lei avrà diritto oltre alle indennità di fine rapporto previste dalla normativa applicabile in concreto al rapporto (firr, suppletiva di clientela e meritocratica se trova applicazione la contrattazione collettiva o indennità ex art. 1751 c.c. se si applica il codice civile), all'indennità sostitutiva del preavviso che è pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno precedente a quello di risoluzione moltiplicati per i mesi del preavviso spettanti. Laddove più conveniente, per l'agente, il calcolo può essere effettuato sulle provvigioni maturate nei 12 mesi immediatamente precedenti la cessazione del rapporto.

Dal punto di vista pratico le consigliamo di rispondere prendendo atto della volontà manifestata dall'azienda e di inviare una relazione conclusiva dell'attività da lei prestata con indicazione degli eventuali affari promossi, ma non ancora conclusi per i quali, ricorrendone i presupposti, potrà avere diritto al riconoscimento delle provvigioni. Successivamente formulerà una lettera di richiesta di quantificazione e pagamento delle indennità spettanti ivi compresa quella di mancato preavviso.

Ovviamente la nostra sede territoriale a lei più vicina potrà fornirle tutta l'assistenza necessaria per tutelare adeguatamente le sue ragioni.

Domanda: il 20 marzo è terminato, per scelta della mandante, un rapporto come plurimandatario iniziato ad aprile del 2019. Pur essendo una azienda alimentare, nel 2020 e per buona parte del 2021, non ho fatturato molto perché trattandosi di prodotti di nicchia non commercializzati nella GDO, abbiamo comun-

que risentito degli effetti della pandemia, ma, poi la situazione era in miglioramento e da giugno 2021 ordini e provvigioni sono andati crescendo. Quando la settimana scorsa ho visto, on line, il Firr accantonato che mi deve essere liquidato sono rimasto veramente sorpreso vedendo che si trattava di poco meno di mille euro per un rapporto durato sostanzialmente tre anni pieni... una miseria.



Risposta: Le consigliamo di verificare attentamente il prospetto Firr sulla sua area riservata. Molto probabilmente la cifra da lei visualizzata riguarda solo il firr maturato in relazione agli anni 2019 e 2020 (che per sua stessa ammissione non sono stati particolarmente buoni). Infatti se il rapporto si è interrotto lo scorso 20 marzo, l'azienda, quasi sicuramente, non ha proceduto al versamento di quanto da lei maturato in relazione all'annualità 2021 e sicuramente non ha versato quanto maturato nel primo trimestre dell'anno in corso. Le mandanti, infatti, devono versare il firr relativo all'anno precedente entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di specie quindi, quello che lei ha visionato sul sito della Fondazione Enasarco è probabilmente solo quanto versato dalla mandante in relazione al 2019 ed al 2020, perché il versamento relativo al 2021 avrebbe dovuto essere effettuato entro il 31 marzo di quest'anno, ma, a quella data, il rapporto fra di voi si era già interrotto e probabilmente l'azienda l'aveva già comunicato all'ente.

Effettui quindi questa verifica e se la ricostruzione che abbiamo operato corrisponde alla realtà dei fatti proceda a contattare l'azienda per richiedere la quota parte del Firr relativa al 2021 ed al 2022. ■

Cerchi Agenti di Commercio?

Chiama ora il **numero verde**
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

800.86.16.16